


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 13.01.2015 N. 1

Programma attuativo degli interventi regionali in materia di emigrazione per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione).

pag. 3

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.01.2015 N. 13
DM 161/12 art. 5 - Approvazione con prescrizioni della variante al Piano di Utilizzo del Progetto di Potenziamento Infrastrutturale del Nodo ferroviario di Genova, tratta Voltri Brignole in Comune di Genova.**

pag. 11

danneggiate e ubicate nel territorio suddetto le provvidenze previste dal Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, di seguito specificate:

PRODUZIONI

art. 5 comma 2 di cui lettera:

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

d) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
 - c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 102/2004;
 - d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.

STRUTTURE AZIENDALI:

- ART. 5, COMMA 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “ contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi elevabili al 90% nelle nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999.

- di stabilire che le domande delle aziende agricole danneggiate potranno essere presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale esclusivamente nel caso di declaratoria da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'eccezionalità dell'evento atmosferico e di individuazione delle zone interessate entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto ministeriale;

- di disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto;

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 102 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.01.2015 N. 19

Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. 150/2012 - DM 22/01/2014 (PAN).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e ss. mm.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 20/02/2002 “Individuazione dell'autorità Sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Ex D.P.R. 290/2001”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1486 del 24/07/2003 “Istituzione dell’Elenco Regionale dei soggetti autorizzati al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1624 del 13/08/2003 “Modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTA la nota prot. n. 88244 del 14/06/2010 del Dirigente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari con la quale venivano fornite le nuove disposizioni concernenti le procedure per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e all’uso degli agrofarmaci;

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” che modifica e abroga in molte parti il sopra citato D.P.R. n. 290/01;

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – che, ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D. Lgs. n. 150/2012, istituisce tra l’altro, a far data dal 27/11/2014, nuove regole per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti stessi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Azione A.1 “Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti” del citato D. M. del 22/1/2014 (PAN), al punto A.1.1, comma 6, viene stabilito che le Autorità Regionali e Provinciali competenti, fino al 26/11/2014, potevano procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità adottate dalle stesse Regioni o Province Autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.M. del 22/1/2014 (PAN), a decorrere dal 27 novembre 2014 le autorizzazioni in argomento e le procedure relative al loro rilascio cambiano e, in particolare, viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base sia l’aggiornamento periodico, in base al quale le Regioni e le Province Autonome sono nella possibilità di rilasciare il Certificato di Abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, previa frequenza dei soggetti interessati a specifici corsi di formazione e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che la formazione di base e di aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei venditori e dei consulenti è di competenza delle Regioni, le quali provvedono all’attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi realizzata in maniera diretta oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalle Regioni stesse;

CONSIDERATO che, in relazione agli aspetti formativi interessati, nei corsi di formazione per le abilitazioni precitate possano essere presenti docenti dipendenti della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali (A.A.S.S.LL.) per le materie di loro competenza, nel rispetto di quanto stabilito in materia di incompatibilità dalle norme e dai contratti collettivi;

CONSIDERATO che i corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei Certificati di abilitazione devono essere riconosciuti dalla Regione e rispettare i contenuti minimi di cui all’allegato I D. Lgs. n. 150/2012 e all’allegato I parte A del DM 22/01/2014;

CONSIDERATO che alla valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati devono provvedere apposite commissioni, nominate dalla Regione, composte da esperti, nelle materie di rispettiva competenza di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 150/2012, di cui almeno un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio;

CONSIDERATO che l'A.S.L. competente per territorio svolge i controlli sul territorio circa la vendita e l'uso dei prodotti fitosanitari;

PRESO ATTO che per effetto delle sopracitate nuove disposizioni le modalità recate dal Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1624 del 13/08/2003 "Modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari" sono oramai superate;

RITENUTO di individuare il Settore Fitosanitario Regionale la struttura regionale competente:

- al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
- alla revoca o alla sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a seguito delle risultanze dei controlli sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari, effettuati dalla A.S.L. competente per territorio con conseguente richiesta di revoca o sospensione che quest'ultima invia al Settore Fitosanitario Regionale,
- al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;
- alla nomina delle Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati,
- a trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale regionale e alle competenti AA.SS.LL gli elenchi dei soggetti abilitati all'uso ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle AA.SS.LL. stesse;

RITENUTO di stabilire che le Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati sono nominate dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, e composte da n. 3 membri, di cui due designati dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale tra personale con la qualifica di ispettore o agente fitosanitario e un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio;

RITENUTO di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 20/2/2002 nel punto 1) del deliberato in cui si attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti stabilendo che, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 150/2012 e del parimenti citato D.M. del 22/1/2014 (PAN) tale competenza è attribuita al Settore Fitosanitario Regionale;

RITENUTO di stabilire che il personale del Dipartimento di Prevenzione delle stesse AA.SS.LL., per le materie di propria competenza, possa svolgere eventuale attività di formazione nel caso di corsi organizzati dalla Regione e, nel caso di attuazione dei corsi da parte di soggetti esterni alla Regione, possa svolgere la medesima attività di formazione solo qualora le AA.SS.LL. di appartenenza abbiano attivato le opportune forme di collaborazione con gli organismi formativi che saranno accreditati dalla Regione e previa verifica del rispetto delle norme e dei contratti collettivi in essere nonché l'assenza di conflitto di interessi, in particolar modo in ordine alle attività di controllo ufficiale svolte dagli stessi operatori;

VISTA la nota prot. n. IN/2015/19 del 07/01/2015 con la quale il Settore Prevenzione, Sanità pubblica Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale, ha condiviso i contenuti della presente deliberazione a condizione che venga ridiscussa la competenza sulla trasmissione annuale al Ministero della Salute e al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari, acquisiti dalle rivendite sul territorio, e dell'elenco aggiornato delle rivendite stesse;

RITENUTO di dover procedere urgentemente all'approvazione della presente deliberazione in quanto la nuova normativa è entrata in vigore il 27 novembre 2014 e necessita, per la sua applicazione, delle relative disposizioni contenute nel presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

DI APPROVARE le "Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di INDIVIDUARE il Settore Fitosanitario Regionale la struttura regionale competente:

- al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- alla revoca o alla sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a seguito delle risultanze dei controlli sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari, effettuati dalla A.S.L. competente per territorio con conseguente richiesta di revoca o sospensione che quest'ultima invia al Settore Fitosanitario Regionale;
- al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;
- a trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale regionale e alle competenti AA.SS.LL. gli elenchi dei soggetti abilitati all'uso ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle AA.SS.LL. stesse.

Di STABILIRE che le Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati sono nominate dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, e composte da n. 3 membri, di cui due designati dal dirigente del Settore Fitosanitario Regionale tra personale con la qualifica di ispettore o agente fitosanitario e un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio.

Di MODIFICARE la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 20/2/2002 nel punto 1) del deliberato in cui si attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti stabilendo che, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 150/2012 e del parimenti citato D.M. del 22/1/2014 (PAN) tale competenza è attribuita al Settore Fitosanitario Regionale;

Di STABILIRE che, per le materie di propria competenza, il personale regionale sia impegnato nello svolgimento dell'attività di formazione e che il personale del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., nelle materie di competenza, possa svolgere eventuale attività di formazione nel caso di corsi organizzati dalla Regione e, nel caso di attuazione dei corsi da parte di soggetti esterni alla Regione, possa svolgere la medesima attività di formazione solo qualora le AA.SS.LL. di appartenenza abbiano attivato le opportune forme di collaborazione con gli organismi formativi che saranno accreditati dalla Regione e previa verifica del rispetto delle norme e dei contratti collettivi in essere nonché l'assenza di conflitto di interessi, in particolar modo in ordine alle attività di controllo ufficiale svolte dagli stessi operatori.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Premessa

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati Membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari (pesticidi).

Il D.Lgs. n. 150/2012 prevede che gli obiettivi di sostenibilità siano perseguiti mediante diverse azioni e con la predisposizione di un apposito Piano d'Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari forestali con il D.M. 22/01/2014.

Il PAN si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Tutto ciò può essere possibile solo con una adeguata, periodica formazione di tutti gli operatori coinvolti: agricoltori, venditori e consulenti.

Pertanto, il precitato D.Lgs. n. 150/2012 stabilisce che chiunque acquisti e utilizzi in modo professionale prodotti fitosanitari o intenda svolgere attività di vendita di tali prodotti o di consulenza sull'impiego degli stessi, deve essere in possesso di specifiche abilitazioni, ottenibili in base a un sistema di formazione, di rilascio e rinnovo, che le Regioni devono mettere a disposizione degli utenti.

Il Settore Fitosanitario Regionale è la struttura regionale competente per il rilascio e il rinnovo delle:

- abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- abilitazioni all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda svolgere l'attività di vendita dei prodotti fitosanitari sia al dettaglio che all'ingrosso

1.1 Rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita

Possono richiedere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

Il rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere attività di consulenza.

1.2 Rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

Le autorizzazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione, possono essere rinnovate secondo le nuove procedure sopra descritte, anche se i titolari di dette autorizzazioni non sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 150/12.

2. Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 9 del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari.

2.1 Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni.

Il rilascio delle le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 20 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione in argomento i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tale soggetti, tuttavia, sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

2.2. Rinnovo del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

3. Abilitazione alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 3, del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda svolgere l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

3.1 Rilascio del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali.

Il rilascio di tale tipo di abilitazione è organizzato secondo una procedura che prevede a carico del soggetto richiedente:

- un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale; Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

3.2 Rinnovo del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

4 Materie oggetto della formazione di base e di aggiornamento

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a venditori, acquirenti e utilizzatori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso.

4.1 Corso di base

4.1.1 - Materie comuni per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
 - a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
 - b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
 - c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.1.2 Materie specifiche per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

4.1.2.1 Per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
3. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
4. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
5. norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei

- luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
6. addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
 7. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
 8. biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
 9. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

4.1.2.2 Per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
2. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
3. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
4. conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
5. conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
6. modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
7. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

4.1.2.3 Per le abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
3. approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
4. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
5. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
6. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.
7. informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
8. ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
9. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 150/2012;
10. norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
11. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di

pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;

12. addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
13. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

4.2 Corso di aggiornamento

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

4.2.1 Per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
2. conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
3. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.
4. Acquirenti e utilizzatori
5. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
6. conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
7. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

4.2.2 Per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
2. conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
3. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

4.2.3 Per le abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
2. acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
3. conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato in queste linee guida si rimanda alle disposizioni del sopra citato PAN.
